



C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911 www.itsfilangieri.gov.it E-mail: CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it C.F. 81000610782 – C.U.U.:UFCASF

Allegato 6

- Uscite anticipate degli alunni per oggettiva impossibilità di assicurarne la vigilanza o per inagibilità dell'edificio scolastico

- 1.** Al verificarsi di situazioni di oggettiva impossibilità ad assicurare la vigilanza su una o più classi nelle ultime ore di lezione, o di sopravvenuta e impreveduta non agibilità in tutto o in parte dell'edificio scolastico, la Dirigenza dell'Istituto può disporre l'uscita anticipata delle classi interessate rispetto all'ordinario orario giornaliero delle lezioni.
- 2.** Più in particolare, le situazioni che giustificano l'uscita anticipata di una classe sono le seguenti: a) contingente assenza di personale docente da poter utilizzare, a qualsivoglia titolo, per le necessarie sostituzioni; b) adesione dei docenti a scioperi o loro partecipazione ad assemblee sindacali; c) interruzioni delle forniture idriche con conseguente impraticabilità dei servizi igienici, nonché ogni altra fattispecie che prospetti un qualche pericolo per l'incolumità degli alunni che dovessero permanere all'interno della scuola; d) termine delle assemblee studentesche regolarmente autorizzate, qualora il relativo e programmato svolgimento abbia ad esaurirsi prima del previsto orario giornaliero di fine delle lezioni.
- 3.** Affinché gli alunni delle classi di volta in volta interessate possano uscire anticipatamente da scuola, è comunque necessario che i rispettivi genitori sottoscrivano e facciano pervenire in Segreteria specifica dichiarazione di essere a conoscenza della presente disposizione regolamentare, di prestare previamente la propria autorizzazione all'uscita anticipata del figlio in corso d'anno al verificarsi di una delle situazioni testé descritte, e di esonerare altresì l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti lesivi che dovessero malauguratamente coinvolgere l'alunno nel tempo compreso tra l'uscita anticipata da scuola e l'ordinario momento previsto per la fine delle lezioni di quel giorno. In mancanza della previa acquisizione da parte dell'Istituto Scolastico di tale dichiarazione liberatoria, debitamente corredata da fotocopia del genitore dichiarante, gli alunni minori di età non potranno uscire anticipatamente dall'edificio scolastico se non prelevati da chi esercita la potestà genitoriale o da altra persona a tanto legittimamente abilitata.
- 4.** L'orario anticipato di uscita della classe è tempestivamente annotato sul registro elettronico dal docente che acquisisce la relativa comunicazione dalla Dirigenza, al fine di renderla comunque in qualche modo così accessibile anche ai genitori.